

ORDINE DEL GIORNO DEL 17 dicembre 2009

Oggetto: decreto L. 135/09 art. 15 oggi in Legge in data 19 novembre 2009.

Il Consiglio Comunale

Considerato che:

- L'art. 2 della Costituzione italiana recita: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."
- L'acqua è un bene essenziale la cui disponibilità e accesso costituiscono oggettivamente diritto umano universale, inviolabile e naturale. È un diritto, cioè, che appartiene per natura all'uomo e precede, perciò, l'esistenza stessa dello Stato che, dunque, non lo crea ma, appunto, lo deve riconoscere e soprattutto garantire concretamente.
- La Repubblica italiana è quindi obbligata a garantire a tutti questo diritto fondamentale che trova il suo riconoscimento politico e giuridico nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e nella promulgazione della Carta Europea dell'Acqua (Strasburgo 1968) che, a livello mondiale, definisce e riconosce l'ACQUA come "bene comune" per eccellenza ed il suo uso come diritto fondamentale dell'uomo.
- La risoluzione del Parlamento europeo del 11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno - priorità 2003-2006 al paragrafo 5 afferma che "essendo l'acqua un bene comune dell'umanità" la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno.
- La risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006 dichiara " l'acqua come un bene comune dell'umanità e come tale l'accesso all'Acqua costituisce un diritto umano fondamentale per la persona umana e chiede che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015" ed insiste affinché "la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua livello locale e in modo democratico"
- L'art. 114 della Costituzione italiana recita: "La Repubblica è costituita da Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione."
- L'art. 117 della Costituzione prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- Richiamando il dettato dell'art. 43 della Costituzione (monopolio naturale) relativo a "servizio pubblico essenziale" e riferendosi alla nozione comunitaria di "servizio di interesse generale, privo di rilevanza economica", la giurisprudenza afferma che la gestione di tale servizio è attività inidonea ad essere condotta da soggetti privati per scopo di lucro.

Il Consiglio Comunale

con votazione unanime

Esprimendo il proprio forte e profondo dissenso all'art. 15 del Decreto 135/09, già approvato il 4 novembre 2009 dal Senato della Repubblica italiana, convertito in Legge il 19 novembre 2009, che sancisce la distribuzione privata dell'acqua potabile in Italia;

Preoccupato delle conseguenze sociali di tale Legge che si concretizzano nell'impossibilità di accedere tutti democraticamente ed indistintamente al diritto umano, naturale, fondamentale ed inviolabile che è l'accesso al bene comune ACQUA.

Impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso i parlamentari, di tutte le forze politiche, per il ritiro delle nuove norme e includere il servizio idrico tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, riconoscendo l'autonomia di scelta dei modelli di affidamento da parte degli Enti Locali;

ad attivarsi nel chiedere al Presidente della Regione ed ai propri parlamentari regionali, di presentare ricorso di costituzionalità contro l'art. 15 del D.L. 135/09 convertito in Legge oggi stesso in data 19 novembre 2009 e a tutela dell'Autonomia degli Enti Locali sulla base del principio di sussidiarietà riconosciuto dalla Costituzione.